



ORDINANZA N. 20 DEL 20 MARZO 2008

IL SINDACO

PRESO ATTO che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta pericoli per la sicurezza pubblica;

CHE l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sulle piazze, nei giardini e nelle aiuole destinate alla ricreazione e allo svago, possono comportare rischi per la salute della popolazione con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

ACCERTATO inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del Paese e sulla sicurezza delle persone;

VISTO il D.P.R. 320/54;

VISTA l'ordinanza del 12.12.2006 del Ministero della Sanità;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titoli di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Di utilizzare obbligatoriamente idonea museruola o il guinzaglio per i cani quando si trovano nelle vie, piazze o altro luogo aperto al pubblico (1);
2. Di utilizzare obbligatoriamente la museruola o il guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (2);
3. I proprietari ed i detentori di cani di razza di cui all'allegato elenco devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani, sia quando si trovano nelle vie, piazze o altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
4. Di vietare l'accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche;
5. Di fare obbligo a tutti i proprietari di cani e loro momentanei custodi di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si vengono a trovare.

I proprietari di cani e loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotti dai loro animali avendo, gli stessi, l'obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

Per le violazioni alla disposizione di cui alla presente ordinanza la sanzione amministrativa è fissata da € 25,00 a € 500,00, ai sensi della L. 16.01.2003, n. 3.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la propria precedente ordinanza n. 36 del 15.06.2001.

Praiano, 20 Marzo 2008.

IL SINDACO
Gennaro Amendola



COMUNE DI PRAIANO

Antica Plagianum

Allegato alla Ordinanza n. 20 del 20/03/2008

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia Centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

(1) (2) Gli Obblighi di cui al punto 1 e 2 della presente ordinanza non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.